

# CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA

Bruxelles, 5 febbraio 2014 (OR. en)

6140/14

Fascicolo interistituzionale: 2014/0023 (NLE)

AVIATION 33 CDN 1 RELEX 92

# NOTA DI TRASMISSIONE

Origine:	Jordi AYET PUIGARNAU, Direttore, per conto del Segretario Generale della Commissione europea
Destinatario:	Uwe CORSEPIUS, Segretario Generale del Consiglio dell'Unione europea
n. doc. Comm.:	COM(2014) 47 final
Oggetto:	Proposta di DECISIONE DEL CONSIGLIO relativa alla conclusione, a nome dell'Unione europea e dei suoi Stati membri, di un protocollo che modifica l'accordo sui trasporti aerei tra il Canada e la Comunità europea e i suoi Stati membri per tenere conto dell'adesione della Repubblica di Croazia all'Unione europea

Si trasmette in allegato, per le delegazioni, il documento COM(2014) 47 final.

\_\_\_\_

All.: COM(2014) 47 final

6140/14 sp DG E 2A  $\mathbf{IT}$ 



Bruxelles, 3.2.2014 COM(2014) 47 final

2014/0023 (NLE)

# Proposta di

## **DECISIONE DEL CONSIGLIO**

relativa alla conclusione, a nome dell'Unione europea e dei suoi Stati membri, di un protocollo che modifica l'accordo sui trasporti aerei tra il Canada e la Comunità europea e i suoi Stati membri per tenere conto dell'adesione della Repubblica di Croazia all'Unione europea

IT IT

#### **RELAZIONE**

#### 1) CONTESTO DELLA PROPOSTA

#### • Motivazione e obiettivi della proposta. Contesto generale

L'accordo sui trasporti aerei tra il Canada e la Comunità europea e i suoi Stati membri è stato negoziato sulla base della decisione del Consiglio, del 2 ottobre 2007, che autorizzava l'avvio dei negoziati. L'accordo è stato firmato giovedì 17 dicembre 2009.

Il 1° luglio 2013 la Repubblica di Croazia ha aderito all'Unione europea. Ai sensi dell'articolo 6, paragrafo 2, dell'atto relativo alle condizioni di adesione, la Croazia si impegna ad aderire agli accordi conclusi o firmati dagli Stati membri e dall'Unione con uno o più paesi terzi o con un'organizzazione internazionale.

È stato negoziato un protocollo che prevede gli adeguamenti linguistici necessari dell'accordo in seguito all'adesione della Croazia.

In conformità al suddetto articolo 6, paragrafo 2, nonché all'articolo 100, paragrafo 2 e all'articolo 218, paragrafo 5, del TFUE, la firma del protocollo è stata approvata con decisione del [...] e il protocollo è stato firmato il [...].

Il protocollo dovrebbe ora essere approvato, sulla base dell'articolo 100, paragrafo 2 e dell'articolo 218, paragrafo 6, lettera a), del TFUE, in combinato disposto con l'articolo 6, paragrafo 2, dell'atto di adesione.

## Disposizioni vigenti nel settore della proposta

Le disposizioni del protocollo sostituiscono o integrano le disposizioni dell'accordo sui trasporti aerei tra il Canada e la Comunità europea e i suoi Stati membri.

#### • Coerenza con altri obiettivi e politiche dell'Unione

L'accordo con il Canada è il secondo accordo globale sul trasporto aereo firmato con uno dei principali partner dell'Unione in questo settore ed è parte integrante del quadro della politica estera dell'Unione in materia di aviazione definita dalla comunicazione della Commissione COM(2005)79: "Sviluppare l'agenda per la politica estera comunitaria in materia di aviazione" e recentemente riveduta dalla comunicazione della Commissione COM(2012)556: "La politica estera dell'UE in materia di aviazione — Affrontare le sfide future" e dalle relative conclusioni del Consiglio.

#### 2) CONSULTAZIONE DELLE PARTI INTERESSATE E VALUTAZIONE DELL'IMPATTO

#### • Consultazione delle parti interessate

Metodi di consultazione, principali settori interessati e profilo generale delle persone che hanno risposto

Non pertinente

Non pertinente

## 3) ELEMENTI GIURIDICI DELLA PROPOSTA

## • Sintesi delle misure proposte

Il protocollo prevede le modifiche necessarie da apportare all'accordo sui trasporti aerei tra il Canada e la Comunità europea e i suoi Stati membri in seguito all'adesione della Croazia all'Unione europea avvenuta il 1° luglio 2013.

## • Base giuridica

Articolo 100, paragrafo 2, e articolo 218, paragrafo 6, lettera a), del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in combinato disposto con l'articolo 6, paragrafo 2, dell'atto di adesione.

## 4) INCIDENZA SUL BILANCIO

Nessuna.

## 5) INFORMAZIONI SUPPLEMENTARI

#### Spiegazione dettagliata della proposta

Il Consiglio è invitato ad approvare il protocollo che modifica l'accordo sui trasporti aerei tra il Canada e la Comunità europea e i suoi Stati membri.

## Proposta di

# **DECISIONE DEL CONSIGLIO**

relativa alla conclusione, a nome dell'Unione europea e dei suoi Stati membri, di un protocollo che modifica l'accordo sui trasporti aerei tra il Canada e la Comunità europea e i suoi Stati membri per tenere conto dell'adesione della Repubblica di Croazia all'Unione europea

## IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 100, paragrafo 2 e l'articolo 218, paragrafo 6, lettera a),

visto l'atto di adesione della Croazia, in particolare l'articolo 6, paragrafo 2, secondo comma,

vista la proposta della Commissione europea,

visto il parere del Parlamento europeo<sup>1</sup>,

considerando quanto segue:

- (1) In conformità alla decisione 2013/.../UE del Consiglio<sup>2</sup>, il protocollo che modifica l'accordo sui trasporti aerei tra il Canada e la Comunità europea e i suoi Stati membri, per tenere conto dell'adesione all'Unione europea della Repubblica di Croazia ("il protocollo") è stato firmato, con riserva della sua conclusione.
- (2) È opportuno approvare il protocollo,

#### HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

#### Articolo 1

Il protocollo che modifica l'accordo sui trasporti aerei tra il Canada e la Comunità europea e i suoi Stati membri, per tenere conto dell'adesione all'Unione europea della Repubblica di Croazia ("il protocollo") è approvato a nome dell'Unione e dei suoi Stati membri<sup>3</sup>.

GUC, pag. .

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> GU L [...] del [...], pag. [...].

Il testo del protocollo è stato pubblicato nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea* GU L ...., unitamente alla decisione relativa alla firma.

# Articolo 2

Il presidente del Consiglio è autorizzato a designare la persona o le persone abilitate a depositare lo strumento di approvazione di cui all'articolo 3 del protocollo a nome dell'Unione europea e dei suoi Stati membri.

## Articolo 3

La presente decisione entra in vigore alla data dell'adozione.

Fatto a Bruxelles, il

Per il Consiglio Il presidente